

Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici

17 Luglio 2017

Si comunica che è stata pubblicata sul BURL del 4 luglio 2017 n. 27 (S.O.) la DGR del 30 giugno 2017 n. X/6824 recante *"Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell'ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 344/2016 (art. 2, comma 1, lettera b) - Criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico"*.

Con l'approvazione del provvedimento, Regione Lombardia dà attuazione a quanto disposto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016, che ha previsto la **concessione di contributi** per la realizzazione di **interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico** o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume **rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile** e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso.

Le risorse assegnate ai Comuni situati in Lombardia ammontano a **1.420.804,42 euro** e la stessa OCDPC n. 344/2016 demanda alla Regione la definizione dei **criteri per la selezione degli interventi** a cui concedere il contributo.

Pertanto la DGR n. 6824/2017 stabilisce che saranno ammessi al contributo gli interventi di prevenzione del rischio sismico con il seguente ordine di priorità:

- a) interventi riguardanti **le sedi di amministrazioni comunali**, di proprietà delle stesse, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai piani di emergenza comunali;
- b) interventi riguardanti edifici, strutture ed opere di proprietà delle amministrazioni comunali, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali;
- c) interventi riguardanti edifici, strutture ed opere di proprietà pubblica, purché dotati di valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto dell'intervento, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali;
- d) interventi di prevenzione del rischio sismico di edifici ed opere di interesse strategico in Comuni non compresi nell'allegato 7 dell'OCDPC 344/2016, purché dotati dell'indagine di microzonazione sismica sull'intero territorio comunale, nonché di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità, e dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza.

Inoltre è stato stabilito che, nel rispetto dell'ordine di priorità sopra riportato, sia favorita la realizzazione delle opere per le quali:

- il progetto definitivo/esecutivo delle opere sia coerente con i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto dell'intervento, nonché dei relativi parametri tecnici di

pericolosità, in linea con il raggiungimento degli indicatori di rischio sismico attesi e con gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico;

- siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l'intero territorio comunale;
- siano già stati assolti gli obblighi previsti dalla L.R. n. 33/2015 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche" ed in particolare, per i Comuni in zona sismica 3, sia stata effettuata la comunicazione di deposito sismico e, per i Comuni in zona sismica 2, sia stata presentata l'istanza di autorizzazione e richiesto il parere regionale, ove previsto.

Le risorse saranno comunque destinate prioritariamente alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e d) relativi **agli immobili destinati a sede dell'amministrazione comunale**, di proprietà delle stesse, per i quali è possibile concedere un contributo non inferiore all'80% del contributo massimo erogabile calcolato ai sensi dell'OCDPC n. 344/2016. Eventuali risorse residue saranno destinate alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali il contributo massimo erogabile sia pari al 60% del contributo massimo.

Con successivo provvedimento della competente struttura regionale sarà predisposta la modulistica tecnica per la presentazione dei progetti e saranno definite le procedure di selezione dei progetti presentati.

La OCDPC n. 344/2016 è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, al seguente indirizzo internet:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=755B1E9C615FBD3B0F7226153C78D60A.worker1?toptab=2&contentId=LEG57504#top-content

29348-CONTRIBUTO PER EDIFICI STRATEGICI IN ZONA SISMICA.pdf [Apri](#)